

4	L'OSA/OSM che alleva animali o produce prodotti primari di origine animale adotta le misure adeguate per immagazzinare alimenti in modo tale da proteggerli adeguatamente da contaminazioni da rifiuti e sostanze pericolose (All. I, sez. II, par. 4, lett. g), Reg. (CE) n. 852/2004).	SI	NO	N.A.
5	L'OSA/OSM adotta misure adeguate per prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti (All. I, sez. II, par. 4, lett. h), Reg. (CE) n. 852/2004).	SI	NO	N.A.
6	L'OSA/OSM ha adottato opportune misure correttive atte a risolvere i problemi individuati durante i precedenti controlli ufficiali (All. I, sez. II, par. 6, Reg. (CE) n. 852/2004).	SI	NO	N.A.
7	I mangimi medicati sono identificati ai sensi della normativa vigente.*	SI	NO	N.A.
8	I mangimi medicati e i mangimi non medicati sono immagazzinati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono destinati.*	SI	NO	N.A.
9	Il sistema di distribuzione dei mangimi in azienda assicura che il mangime medicato e il mangime non medicato sia inviato alla destinazione prevista.*	SI	NO	N.A.
10	I mangimi medicati sono manipolati in modo da evitare fenomeni da contaminazione crociata.*	SI	NO	N.A.
11	E' presente il registro dei trattamenti veterinari di animali destinati alla produzione di alimenti (art. 74, D.lgs. 193/2006).*	SI	NO	N.A.
12	Non vi sono evidenze inerenti irregolarità a carico dell'allevatore circa la registrazione dei trattamenti eseguiti (mancato aggiornamento del registro).*	SI	NO	N.A.
13	Non vi sono evidenze inerenti irregolarità circa la detenzione, somministrazione, e utilizzo di sostanze vietate (sostanze della cat. A o sostanze della cat. B1 o B2 non consentite).*	SI	NO	N.A.
14	Non vi sono evidenze circa il mancato rispetto delle norme inerenti la tenuta delle scorte di medicinali veterinari	SI	NO	N.A.
15	Non vi sono evidenze inerenti la commercializzazione di animali ai quali sono state somministrate sostanze o prodotti non autorizzati (sostanze della cat. A o sostanze della cat. B1 o B2 non consentite) ovvero oggetto di trattamento illecito (D.lgs. 158/2006, art. 14, comma 3, lettera a).	SI	NO	N.A.
16	Non vi sono evidenze inerenti la commercializzazione di animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, non sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto (D.lgs. 158/2006, art. 14, comma 3, lettera b).	SI	NO	N.A.
17	Non vi sono evidenze inerenti la commercializzazione di prodotti provenienti da animali a cui sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, da animali sottoposti a trattamento illecito o da animali per i quali non è stato rispettato il periodo di sospensione prescritto (D.lgs. 158/2006, art. 14, comma 3, lettera c).	SI	NO	N.A.
18	Non vi sono evidenze relative a falsa dichiarazione sul mod. 4 di dichiarazione e provenienza e di destinazione degli animali.*	SI	NO	N.A.
19	E' presente la prescrizione veterinaria a fronte dell'utilizzo di farmaci o mangimi medicati, per il cui acquisto è obbligatoria.*	SI	NO	N.A.
20	Non vi sono evidenze che i prodotti alimentari e mangimi di origine animale dell'azienda, a partire dal momento in cui sono immessi sul mercato come alimenti o mangimi o somministrati ad animali, contengano residui di antiparassitari il cui tenore supera il livello massimo di residui (LMR) fissato dalla normativa vigente (art. 18, Reg (CE) n. 396/2005).	SI	NO	N.A.

*requisito di cui all' All. I, sez. II, par. 4, lett. j, Reg. (CE) n. 852/2004.

SETTORE II - PRODUZIONE DI LATTE				
21	Il latte crudo proviene da animali che presentano uno stato di salute generale buono e non evidenziano sintomi di malattie che possano comportare una contaminazione del latte e, in particolare, che non sono affetti da infezioni del tratto genitale con perdite, enterite con diarrea accompagnata da febbre, o infiammazioni individuabili della mammella e che non sono affetti da ulcerazioni della mammella tali da poter alterare il latte (All. III, sez. IX, capitolo I-1, lettera b) e c) Reg (CE) n. 853/2004).	SI	NO	N.A.
22	L'azienda è Ufficialmente Indenne (UI) da brucellosi e tubercolosi oppure, se non UI, ha l'autorizzazione ASL per conferire il latte nel rispetto delle modalità previste (All. III, sez. IX, capitolo I-2, lettera a) e b), cap. I-3, cap.I-4 Reg (CE) n. 853/2004).	SI	NO	N.A.
23	Non vi sono evidenze imputabili all'allevatore, in caso di compresenza di caprini e bovini, che le capre non sono state sottoposte a un controllo e ad un'analisi per la tubercolosi (All. III, sez. IX, capitolo I-2, lettera c), Reg (CE) n. 853/2004).	SI	NO	N.A.
24	E' efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infettati o che si sospetta siano infettati da una delle malattie di cui al punto 1 o 2 dell'All. III, sez. IX, capitolo I-1, in modo da evitare conseguenze negative per il latte e il colostro di altri animali (All. III, sez. IX, capitolo I-5, Reg.(CE) 853/2004).	SI	NO	N.A.
25	I locali, gli impianti e le attrezzature di mungitura, le attrezzature e gli impianti per la lavorazione e lo stoccaggio del latte sono idonei a prevenire le contaminazioni e sono opportunamente protetti contro gli animali infestanti o parassiti (All. III, sez. IX, cap. II-A, paragrafi 1) e 2), Reg. (CE) n. 853/2004).	SI	NO	N.A.
26	Le superfici delle attrezzature destinate a venire in contatto con il latte sono facili da pulire, disinfettabili e mantenute in buone condizioni e dopo l'impiego vengono pulite e disinfettate (All. III, sez. IX, cap II- A, paragrafi 3) e 4), Reg (CE) n. 853/2004).	SI	NO	N.A.
27	La mungitura è effettuata nel rispetto delle norme d'igiene, curando in particolare, prima dell'inizio della mungitura, che i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti siano pulite (All. III, sez IX, cap II- B, paragrafi 1, lettera a), Reg.(CE) n. 853/2004).	SI	NO	N.A.
28	Gli animali sottoposti a un trattamento medico sono adeguatamente identificati per evitare i rischi di trasferire residui nel latte e che il latte ottenuto da tali animali non è utilizzato per il consumo umano prima della fine del periodo di sospensione prescritto (All. III, sez. IX, cap. II- B, paragrafi 1, lettera d), Reg (CE) n. 853/2004).	SI	NO	N.A.
29	Il latte appena munto viene stoccato in azienda, è refrigerato a non più di +8°C (in caso di raccolta giornaliera) o a non più di +6°C in caso di raccolta non giornaliera. Nel caso in cui il latte non è stoccato e refrigerato, come indicato al periodo precedente, viene sottoposto a trasformazione entro due ore dalla fine della mungitura e/o è necessaria una temperatura più elevata per motivi tecnologici consentita dall'autorità competente e/o riportata dai disciplinari di produzione (All. III, sez. IX, cap. II-B, paragrafo 2 e 4, Reg. (CE) n. 853/2004).	SI	NO	N.A.
29	Il personale è a conoscenza delle norme e dei requisiti minimi di igiene si sensi del Reg. (CE) 852/2004.	SI	NO	N.A.
SETTORE III - PRODUZIONE DI MANGIMI O ALIMENTI PER ANIMALI				
30	L'OSA/OSM che alleva animali o produce prodotti primari di origine animale tiene registrazioni, in particolare, riguardanti la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali, la quantità di ogni mangime in entrata nonché la destinazione e la quantità di ogni mangime in uscita (All. I, Parte A, cap. III-8, lettera a), Reg. (CE) n. 852/2004; All. I, Parte A, cap. II-2, lettera e), Reg. (CE) n. 183/2005).	SI	NO	N.A.
31	L'OSA/OSM si procura e utilizza soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del Reg. (CE) n. 183/2005 (art. 5, comma 6, Reg. (CE) n. 183/2005).	SI	NO	N.A.

32	L'OSA/OSM adotta misure appropriate, in particolare per immagazzinare separatamente alimenti per animali in modo tale da proteggerli adeguatamente da contaminazioni da rifiuti, prodotti chimici e sostanze pericolose (All. I, Parte A, cap. I-4, lettera e), Reg. (CE) n. 183/2005); All. III, cap. 1, Reg. (CE) n. 183/2005).	SI	NO	N.A.
33	L'OSA/OSM adotta misure appropriate, in particolare per tener conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi (All. I, parte A, cap. I-4, lett. g), Reg. (CE) n. 183/2005).	SI	NO	N.A.
34	L'OSA/OSM rispetta l'obbligo di registrazione di ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi (All. I, parte A, cap. II-2, lett. a), Reg. (CE) n. 183/2005).	SI	NO	N.A.
35	Le aree di stoccaggio e i contenitori sono mantenuti puliti e asciutti e, se del caso, sono attuate opportune misure di controllo dei parassiti (All. III, cap. 1, Reg. (CE) n. 183/2005).	SI	NO	N.A.
36	Le sementi sono immagazzinate adeguatamente e in modo tale da non essere accessibili agli animali (All. III, cap. 1, Reg. (CE) n. 183/2005).	SI	NO	N.A.
37	Nel corso della distribuzione e somministrazione il mangime è manipolato in modo da assicurare che non si verifichi una contaminazione in provenienza da aree di stoccaggio e attrezzature contaminate (All. III, cap. 1 e cap. 2, Reg. (CE) n. 183/2005).	SI	NO	N.A.
38	I veicoli per il trasporto di mangimi e le attrezzature di somministrazione in azienda sono puliti regolarmente, in particolare quando sono usati per convogliare e distribuire i mangimi medicati (All. III, cap. 2, Reg. (CE) n. 183/2005).	SI	NO	N.A.
39	L'OSA/OSM adotta misure adeguate per usare correttamente gli additivi per i mangimi in conformità ai requisiti previsti dal Reg. n. 183/2005 (All. I, Parte A, par. 4, lett j) e Reg. (CE) n. 852/2004).	SI	NO	N.A.
SETTORE IV - PRODUZIONE DI UOVA DA CONSUMO				
40	Nei locali del produttore e fino al momento in cui vengono vendute al consumatore, le uova sono conservate pulite, all'asciutto e al riparo da odori estranei, protette in modo efficace dagli urti e sottratte all'esposizione diretta ai raggi solari (Sez. X, cap. I, par. 1, Reg (CE) n. 853/2004).	SI	NO	N.A.

CGO 9 CONTROLLI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI				
41	Non vi sono evidenze che non sia stato rispettato il divieto di somministrare agli animali prodotti di origine animale vietati ai sensi del Reg. (CE) 999/2001 e s.m.i. (art. 7, Reg. (CE) 999/2001)	SI	NO	N.A.
42	E' stato rispettato l'obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale. (art. 11, Reg. (CE) 999/2001)	SI	NO	N.A.

	CGO 4 RISPETTATO	SI	NO	
	CGO 9 RISPETTATO	SI	NO	

	SI: IMPEGNO CONFORME ALLA NORMA NO: IMPEGNO NON CONFORME ALLA NORMA N.A.: NON APPLICABILE – VERIFICA DEL RISPETTO DI UN IMPEGNO AL QUALE L'AZIENDA NON E' TENUTA – specificare il motivo nelle note			
--	--	--	--	--

PUNTO	NOTE:		

I risultati dei presenti controlli verranno utilizzati per verificare il rispetto degli impegni di condizionalità alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformità l'esito del controllo sarà elaborato dall'Organismo Pagatore.

PREAVVISO (max 48 ore)

SI

NO

in data

- Telefono
- Telegramma/lettera/fax
- Altra forma

SEZIONE I
DA COMPILARE AL TERMINE DELL'ISPEZIONE IN ALLEVAMENTO

DATA PRIMO (attuale) CONTROLLO:

SONO STATI ASSEGNATI INTERVENTI CORRETTIVI PER IL CGO 4: SI NO

SE SI, QUALI:

ENTRO QUALE DATA DOVRANNO ESSERE ESEGUITI:

SONO ASSEGNATI INTERVENTI CORRETTIVI PER IL CGO 9: SI NO

SE SI, QUALI:

ENTRO QUALE DATA DOVRANNO ESSERE ESEGUITI:

Firma Proprietario /Detentore/Conduuttore/Presente all'Ispezione

Firma del/i Controllore/i

SEZIONE II
DA COMPILARE AL MOMENTO DELLA VERIFICA DELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI
PER CGO 4 e CGO 9

(da effettuare dopo la scadenza del tempo assegnato e prima di rendere definitivo il risultato del controllo)

DATA CONTROLLO INTERVENTI CORRETTIVI CGO 4:

INTERVENTI CORRETTIVI ESEGUITI CGO 4: SI NO

DATA CONTROLLO INTERVENTI CORRETTIVI CGO 9:

INTERVENTI CORRETTIVI ESEGUITI CGO 9: SI NO

Firma Proprietario/Detentore/Conduuttore/presente all'Ispezione

Firma del/i Controllore/i